

DELIBERA N. 99/08/CSP

Ordinanza-ingiunzione nei confronti della società R.T.I. s.p.a. (emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale Canale 5) per la violazione dell'articolo 38, comma 2, Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del giorno 8 aprile 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n. 177 ed, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 14;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n. 185;

VISTA la legge 30 aprile 1998, n. 122, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 aprile 1998 n. 99;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, recante *Testo unico della radiotelevisione*, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 130/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il *Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*, approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTA la propria delibera n. 156/06/CSP del 26 luglio 2006, notificata in data 16 gennaio 2007, con la quale la società R.T.I. S.p.A., esercente l'emittente televisiva in ambito nazionale *Canale 5*, è stata diffidata a cessare dal comportamento illegittimo in violazione dell'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dalla data di notifica del medesimo atto;

VISTA la propria delibera n. 77/07/CSP del 6 giugno 2007, notificata in data 30 luglio 2007, con la quale è stato ordinato alla società R.T.I. S.p.A., esercente l'emittente televisiva in ambito nazionale *Canale 5*, di pagare la sanzione amministrativa di euro 20.000 (ventimila) per la violazione dell'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 177 del 31 luglio 2005;

RILEVATO che dall'attività di monitoraggio sulle trasmissioni televisive della emittente *Canale 5*, esercita dalla società R.T.I. S.p.A., si è riscontrato che nei giorni 10 gennaio 2008, ore 1-2, 12 gennaio 2008, ore 16-17 e 24 gennaio 2008, ore 22-23, l'affollamento pubblicitario orario ha superato i limiti stabiliti dall'articolo 38, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, la trasmissione di messaggi pubblicitari, da parte delle emittenti radiotelevisive, non può eccedere il 15 per cento dell'orario giornaliero ed il 18 per cento di ogni ora, tenuto anche conto che un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva;

CONSIDERATO che il giorno 10 gennaio 2008, nella fascia oraria 1 -2, sono stati trasmessi 35 eventi pubblicitari, pari ad un valore di affollamento del 20,44 %, senza possibilità di recupero alcuno; il giorno 12 gennaio 2008 nella fascia oraria 16-17 sono stati trasmessi 34 spot pubblicitari pari ad un valore di affollamento del 20,42 %, senza possibilità di recupero alcuno, e che il giorno 24 gennaio 2008, nella fascia oraria 22-23 sono stati trasmessi 35 eventi pubblicitari e un evento denominato INLOGO, per un valore di affollamento orario del 20.51%, senza possibilità di recupero alcuno;

CONSIDERATO che la Commissione Servizi e Prodotti nella riunione del 6 giugno 2007 in sede di approvazione della delibera n. 77/07/CSP, ha ritenuto ammissibile la detrazione di 10/25 di secondo per ciascuno degli spot trasmessi nell'ora, corrispondente alla prassi adottata dalle emittenti dell'inserzione dei *frames* (nero colore) cinque in testa e cinque in coda ad ogni singolo spot al fine di evitare sovrapposizioni visive e sonore, potenzialmente pregiudizievoli per il telespettatore;

CONSIDERATO che l'adozione di tale nuovo criterio di calcolo porta il corrispondente valore di affollamento pubblicitario per il giorno 10 gennaio 2008, ore 1-2, a seguito della detrazione per 35 eventi al **20,06%**, per il giorno 12 gennaio 2008, essendo stati trasmessi 34 spot, al valore del **20,02 %**, mentre per giorno 24 gennaio 2008, nella fascia oraria 22-23, per i 35 eventi pubblicitari ad esclusione dell'INLOGO, il valore di affollamento scende al **20,22 %**;

RILEVATO, pertanto, che si riscontra il superamento dei limiti previsti, oltre ogni ragionevole tolleranza, nelle date 10 gennaio 2008, ore 1-2, 12 gennaio 2008, ore 16-17 e 24 gennaio 2008, ore 22-23;

CONSIDERATO che la società R.T.I. S.p.A., concessionaria dell'emittente *Canale 5* non risulta aver ottemperato alla diffida di cui alla menzionata delibera n. 156/06/CSP del 26 luglio 2006, notificata in data 16 gennaio 2007, in quanto nelle date sopra specificate (10, 12 e 24 gennaio 2008) sono stati riscontrati valori di affollamento pubblicitario superiori a quanto consentito dall'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), a euro 51.646,00 (cinquantunomilaseicentoquarantasei/00), ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, così come trasfuso nell'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in ordine ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi *media*, considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato, relativo alla rilevazione di inottemperanza di un provvedimento dell'Autorità, delibera n. 156/06/CSP del 26 luglio 2006 finalizzato a garantire il rispetto del limite degli affollamenti pubblicitari orari, anche nell'interesse degli utenti spettatori;
- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: nonostante la notifica di un provvedimento di diffida, e di un provvedimento di ordinanza-ingiunzione, si rileva la persistenza del comportamento in violazione della norma, con n. 3 episodi di violazione in data successiva a quella di notifica delle citate delibere n. 156/06/CSP e n. 77/07/CSP;
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: l'emittente si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente. Inoltre bisogna considerare che la medesima emittente era a conoscenza delle modalità applicative del conteggio degli affollamenti, in quanto le stesse sono state ulteriormente dettagliate da questa Autorità nelle motivazioni del provvedimento di diffida di cui alla citata delibera n. 156/06/CSP;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria da adottare;

RITENUTO, per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per le rilevate violazioni, secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, nella misura di euro 46.485,00 (quarantaseimilaquattrocentottantacinque/00), pari al triplo del minimo edittale, ossia alla sanzione per la singola violazione, considerata di gravità media, moltiplicata per il numero (3) di violazioni rilevate;

VISTO l'articolo 38, comma 2 e l'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimedia-
li;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società R.T.I. S.p.A., con sede legale in Roma, Largo del Nazareno n. 8, esercente l'emittente televisiva in ambito nazionale *Canale 5* di pagare la sanzione amministrativa di euro 46.485,00 (quarantaseimilaquattrocentottantacinque/00), per i tre episodi di violazione dell'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, Bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 99 /08/CSP*", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Roma 8 aprile 2008

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberta Viola